

**ALLEGATO "A" AL N. 91 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE DEGLI ESERCIZI STORICI FIORENTINI"**

ARTICOLO 1

Costituzione - Denominazione - Sede

È costituita l'associazione culturale senza fini di lucro, apolitica, e apartitica, con la denominazione "ASSOCIAZIONE ESERCIZI STORICI, TRADIZIONALI E TIPICI FIORENTINI", avente durata illimitata, con sede in Firenze.

ARTICOLO 2

Scopi e attività

1. L'Associazione si propone i seguenti scopi:
 - a) riunire le imprese che siano iscritte all'Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali del Comune di Firenze (adottato con la delibera del Consiglio comunale 9 settembre 1999 in una delle categorie previste dal regolamento per l'Albo adottato dal Consiglio comunale con la deliberazione 25 ottobre 1999 n. 1317/185) onde favorire fra di esse la cooperazione, nel comune interesse.
 - b) promuovere, qualificare, tutelare e valorizzare le attività degli Esercizi Storici Fiorentini sia quali singoli che nella loro collegialità;
 - c) promuovere la conoscenza sia a livello nazionale che internazionale delle attività caratteristiche degli Esercizi Storici Fiorentini, quali patrimonio culturale, sociale, immateriale, caratteristico e di tradizione di Firenze.
2. Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:
 - a) organizzare, promuovere e realizzare iniziative culturali, visite guidate, seminari, corsi di formazioni, conferenze, incontri, dibattiti, mostre, manifestazioni in genere ed anche istituire borse di studio;
 - b) promuovere la collaborazione con enti, istituti, associazioni, società, soggetti pubblici e privati sia italiani che esteri;
 - c) assumere iniziative editoriali e collaborazioni del genere per la produzione di pubblicazioni utili alle attività dell'associazione;
 - d) promuovere e sostenere altre attività connesse agli scopi dell'Associazione;
 - e) stipulare convenzioni e/o accordi con aziende, enti sia pubblici che privati, persone fisiche e/o giuridiche del pari utili alle attività associative;
 - f) diffondere la conoscenza delle attività degli Esercizi Storici Fiorentini e delle iniziative intraprese attraverso i diversi mezzi di comunicazione quali la radio, la televisione, la stampa, internet e ogni e qualsiasi altra forma;
 - g) svolgere, in genere, tutte le ulteriori attività ed assumere le iniziative che si riterranno utili per il

perseguimento dei fini associativi e potrà infine svolgere solo marginalmente iniziative commerciali in quanto finalizzate al perseguimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 3

Patrimonio ed esercizi sociali

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
 - c) donazioni, lasciti, legati disposti da terzi.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) le quote di iscrizione e le quote associative annuali;
 - b) corrispettivi specifici derivanti dalla organizzazione e gestione di iniziative e servizi nei confronti di associati e di terzi;
 - c) eventuali contributi europei, statali, regionali, provinciali, comunali e territoriali;
 - d) contributi vari di soggetti pubblici e/o soggetti privati;
 - e) il ricavato della vendita di eventuali bollettini, notiziari, stampati in genere;
 - f) ogni altra somma che concorra ad incrementare le entrate sociali.
3. L'associato dimissionario od espulso non avrà diritto alla liquidazione della quota parte del patrimonio né alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 4

Categorie di associati - Ammissione - Iscrizione - Diritti e doveri

1. Gli associati si distinguono in:
 - a) fondatori;
 - b) effettivi.
2. Sono associati fondatori, le imprese iscritte all'Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali, istituito e mantenuto dal Comune di Firenze, che partecipino all'atto costitutivo dell'Associazione. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'associazione salvo il recesso da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo o per perdita della qualità di associato secondo quanto previsto dal presente statuto.

Gli associati fondatori hanno diritto di voto, purchè siano in regola con il pagamento delle quote associative, e possono ricoprire ogni carica associativa, che è sempre e soltanto gratuita.
3. Sono associati effettivi, le imprese iscritte all'Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali che abbiano presentato domanda di ammissione successivamente alla costituzione dell'Associazione.

Gli associati effettivi hanno diritto di voto, purchè siano

in regola con il pagamento delle quote associative e possono ricoprire ogni carica associativa, che è sempre e soltanto gratuita.

Pur non assumendo la qualifica di associati, potranno essere istituiti albi di soggetti "sostenitori" e "ad honorem".

4. Sono soggetti sostenitori, le persone fisiche, giuridiche ed enti in genere, che condividendone gli scopi, patrocinino economicamente le attività dell'associazione.

I soggetti sostenitori non sono tenuti al pagamento di nessuna quota associativa, non hanno diritto di voto, ma possono intervenire alle riunioni associative con diritto di voce.

5. Sono soggetti "Ad Honorem", coloro che, di comprovata rettitudine, avendo dato lustro alla città di Firenze nei vari settori delle loro attività, possano meglio rappresentare lo spirito che anima l'Associazione.

I soggetti "Ad Honorem", "Ambasciatore degli Esercizi Storici Fiorentini in Italia e nel Mondo", non hanno diritto di voto, non sono tenuti ad alcun pagamento, non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.

6. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione quale associato effettivo, occorre presentare domanda, dichiarando l'accettazione incondizionata dello statuto associativo in vigore, dell'eventuale regolamento interno nonché delle disposizioni assunte nel tempo dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla documentazione attestante l'attività svolta e l'iscrizione in corso presso l'Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali.

7. La domanda di ammissione dei nuovi soggetti sostenitori deve essere presentata al Consiglio Direttivo utilizzando la modulistica eventualmente predisposta dal Consiglio medesimo.

8. La qualifica di soggetto *ad honorem* può essere riconosciuta a coloro che su proposta di uno o più associati fondatori e/o effettivi sia deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dalla Assemblea degli associati con i quorum previsti per l'assemblea straordinaria.

9. Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo il quale, esaminate le domande, ed assunte le necessarie informazioni, delibera, regolarmente costituitosi, a maggioranza dei presenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, che non è tenuto a comunicare le motivazioni delle proprie decisioni, sono inappellabili.

Dallo stesso giorno di accettazione della domanda il nuovo associato effettivo è impegnato a tutti gli effetti per l'intero anno sociale in corso.

10. Ogni associato ha l'obbligo di rispettare lo Statuto e il Regolamento interno e le delibere assunte dagli organi associativi. L'associato ha altresì:

- il dovere di partecipare attivamente alla vita della

associazione che è legata alla fattiva attività del singolo associato;

- il diritto di fregiarsi del logo quale sarà adottato dall'Associazione anche al fine di promuoverne l'immagine, nonché di esaminare i libri tenuti dall'associazione quali il libro delle Assemblee, il libro dei verbali del Consiglio ogni libro e scrittura contabile ciò purchè in regola con il pagamento della quota associativa.

11. La qualità di associato decade per:

- a) dimissioni volontarie da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale per il quale è impegnato; altrimenti resterà obbligato per un altro anno.
- b) per la perdita dei requisiti e caratteristiche dei quali si richiede la presenza ai fini dell'inizio del rapporto associativo.
- c) per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di inosservanza delle norme statutarie e regolamentari e per comportamento non consono alle caratteristiche della associazione.
- d) per la cessazione dell'attività dell'impresa storico-tradizionale. In questo caso l'associato rimane per tutta la durata dell'anno in corso in cui è cessata l'attività mantenendo tutti i diritti e doveri dell'associato effettivo.
- e) per morosità nel pagamento della quota associativa annua entro e non oltre il 31 maggio, dopo di che l'associato moroso sarà escluso da ogni attività sociale pur considerando la qualifica di associato per 12 mesi soltanto.

ARTICOLO 5

Struttura e organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati aventi diritto di voto;
- b) il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice o dai Vice Presidenti (ove nominato/i) e dagli altri componenti;
- c) Il Collegio dei Probiviri;
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

2. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività in favore dell'associazione, nei limiti autorizzati e riconosciuti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati, ordinaria e straordinaria, rappresenta il massimo potere deliberativo dell'associazione e le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli associati.

2. Ogni associato avente diritto al voto potrà rappresentare nelle assemblee non più di due associati aventi diritto al

voto, mediante delega scritta da presentare al segretario dell'assemblea per la opportuna verifica e la sua attestazione al Presidente dell'assemblea stessa. I componenti il Consiglio Direttivo il Collegio dei Proviviri ed il Collegio dei Revisori, non potranno rappresentare altri soci, nè essere rappresentati.

3. Hanno diritto di voto gli associati fondatori ed effettivi che, alla data della riunione dell'assemblea, siano in regola con il versamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente, ove nominato; in mancanza di entrambi, i partecipanti nominano il soggetto che dovrà svolgere le funzioni di Presidente. Al Presidente spetta la verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto di intervento degli associati in assemblea, nonchè della sua valida costituzione. Delle assemblee degli associati deve essere redatto, su apposito libro, il verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 7

Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, a mezzo affissione nella bacheca presso la sede, oltre che con comunicazioni a mezzo fax o e-mail.
2. L'assemblea ordinaria esamina ed approva:
 - il bilancio consuntivo;
 - la relazione programmatica esposta dal presidente;
 - il bilancio preventivo. Nell'anno di scadenza del mandato del Consiglio, si provvederà alla redazione del bilancio preventivo entro 30 (trenta) giorni dal suo insediamento dal neo-eletto consiglio;
 - l'importo della tassa di iscrizione e delle quote associative;
 - il regolamento interno e le sue modifiche;
 - le proposte di nomina di soggetti ad "honorem".Provvede altresì alla nomina del Collegio dei Proviviri e dei revisori dei conti.
3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata, oltre che su iniziativa del Consiglio Direttivo, anche ove ne venga fatta richiesta sottoscritta, da almeno 1/5 (un quinto) di associati aventi diritto al voto, i quali dovranno indicare gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno - in tal caso il consiglio direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta in segreteria.
4. I bilanci da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dovranno essere messi a disposizione dei soci presso la sede sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello dell'assemblea.
5. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente

costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che potrà tenersi nel medesimo giorno un'ora dopo, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti.

6. Le modifiche del regolamento interno dovranno essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli associati intervenuti o rappresentati.

ARTICOLO 8

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria degli associati viene convocata a mezzo posta ordinaria ed inoltre con comunicazione via fax o e-mail, dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche allo statuto sociale, sulla trasformazione, fusione o scioglimento della associazione.
2. Le proposte di modifica del presente statuto, potranno essere presentate dal consiglio direttivo, oppure proposte dagli associati, con domanda scritta indirizzata al consiglio direttivo e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto al voto.
3. Il testo delle modifiche statutarie che si propongono dovrà essere messo a disposizione degli associati presso la segreteria non meno di quindici giorni prima di quello in cui è stata convocata l'assemblea straordinaria per la relativa discussione.
4. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può tenersi anche nel medesimo giorno ma a distanza di perlomeno un'ora, quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei associati aventi diritto al voto. L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti e rappresentati. Per quanto attiene alle deleghe si applicano i limiti e le esclusioni previsti nell'art. 6 punto 2.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti da 5 (cinque) a 7 (sette), scelti dall'Assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi, i quali restano in carica per tre esercizi e pertanto sino alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio - essi sono rieleggibili in occasione dell'assemblea ordinaria. Nell'ambito del Consiglio Direttivo vengono nominati, nella prima seduta, il presidente e, se del caso, uno o più vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere
2. Qualora uno dei consiglieri non intervenisse a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza

addurre una legittima giustificazione, potrà essere dichiarato decaduto dalla carica.

- 3.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e quindi potrà assumere le iniziative ed adottare i criteri per il perseguimento degli scopi associativi, per l'attuazione delle delibere programmatiche indicate dall'assemblea ed in genere per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

Deve quindi provvedere a:

- a) programmare le diverse attività previste per il raggiungimento degli scopi statutari;
- b) organizzare la sede e l'ufficio amministrativo dell'Associazione;
- c) stabilire le modalità e le misure del rimborso delle spese sostenute dagli associati per lo svolgimento delle attività deliberate;
- d) esaminare e deliberare in ordine alle richieste di ammissione ed iscrizione all'associazione con decisione inappellabile;
- e) tenere aggiornati i Registri dell'associazione;
- f) convocare l'Assemblea degli associati nei casi previsti dal presente Statuto;
- g) adottare sanzioni nei confronti dell'associato quali il richiamo verbale e/o scritto nei casi di comportamento non improntato al rispetto delle norme statutarie regolamentari e della buona convivenza tra gli associati, nonché l'esclusione dell'associato;
- h) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente riservata alla competenza dell'assemblea o degli altri organi sociali;
- i) modificare la sede dell'associazione nell'ambito del Comune di Firenze.

- 4.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, formulando l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni mediante corrispondenza con posta ordinaria o tramite posta elettronica. In caso di effettiva urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo telefono, fax, telegramma o posta elettronica, almeno

48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza. Il Consiglio è regolarmente riunito in presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti - in caso di parità di voti, vale il voto del Presidente. In assenza di formale convocazione il Consiglio Direttivo può validamente deliberare quando siano presenti tutti i suoi membri.

- 5.** Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo

con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei propri componenti in carica, i quali dovranno indicare le materie da trattare.

6. Il verbale può essere redatto anche in forma sintetica e in ogni caso deve essere firmato dal Presidente e dal segretario e la volta successiva verrà riletto, sottoscritto ed approvato dal consiglio.
7. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione, da sottoporre all'assemblea degli associati.
8. Nello svolgimento del proprio mandato, il Consiglio Direttivo deve tener presente ogni tipologia artigianale, commerciale e di servizi di attività nei settori nei quali operano gli associati, al fine di adottare le misure più consone agli scopi associativi.

ARTICOLO 10

Il Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti (fondatori ed effettivi) nella sua prima riunione, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, rimane in carica per tre esercizi e può essere rieletto.

Egli presiede l'Assemblea degli associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni. In caso di sua assenza od impedimento, è coadiuvato e sostituito dal Vice Presidente (ove nominato) e di poi dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 11

Il Segretario

1. Il segretario, nominato dal consiglio tra i suoi componenti, ha in consegna l'archivio ed i libri dell'associazione, redige i verbali, cura la tenuta degli Albi degli associati, comunica le deliberazioni assunte dal consiglio, ne convoca le riunioni d'ordine del presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri in carica, cura la corrispondenza, firma le lettere di normale amministrazione e sovrintende al personale dell'associazione.
2. A lui è particolarmente demandata la vigilanza sul buon andamento della associazione ed il collegamento, a tal fine, di tutti gli organi.

ARTICOLO 12

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, nominato dal consiglio tra i suoi componenti, è responsabile della tenuta della cassa associativa, provvede alla riscossione di tutte le entrate, all'esazione delle quote e degli altri proventi; rivolge agli associati inadempienti la formale richiesta di provvedere; cura l'esazione dei crediti in sofferenza avvalendosi, se del caso, di un legale indicato dal consiglio direttivo.
2. Il Tesoriere provvede ai pagamenti con firma singola per un importo che verrà fissato di volta in volta dal

direttivo. Il tesoriere resta responsabile per i pagamenti non deliberati dal direttivo

3. Il Tesoriere provvede con frequenza almeno mensile al controllo della cassa. Riferisce periodicamente al consiglio direttivo la situazione della cassa sociale.
4. Il Tesoriere compila i bilanci, conserva ed aggiorna l'inventario del patrimonio sociale. Propone al consiglio direttivo, su precisa indicazione dei suoi membri, l'acquisto di quanto occorra per l'associazione, curando che ogni singola spesa rientri negli stanziamenti del bilancio preventivo e tenendo conto della situazione economica generale dell'associazione.
5. Riferisce periodicamente al consiglio direttivo la situazione del conto economico.

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Probiviri

1. Il collegio dei probiviri rimane in carica tre esercizi; si compone di cinque membri, tre effettivi e due supplenti, che sono rieleggibili.
2. I Probiviri, eletti dall'assemblea, possono essere scelti anche tra non associati.
Il collegio, nella sua prima riunione, nomina il presidente ed il segretario, il quale provvede a compilare il verbale di ogni seduta ed a trasmetterlo al consiglio direttivo.
3. Le riunioni del collegio dei probiviri sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivi e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Nel caso di astensione o di impedimento di un membro del collegio dei probiviri, esso sarà sostituito dal supplente di maggiore età.
5. Il collegio dei probiviri ha la funzione giudicante, in sede disciplinare, per i reclami presentati dagli associati contro le sanzioni di competenza ed adottate dal consiglio direttivo, ed in tutte le questioni che gli sono sottoposte dal consiglio direttivo o dai singoli associati attinenti all'interpretazione delle norme statutarie e del regolamento interno. Dirime ogni controversia tra gli associati ed il consiglio direttivo e tra gli associati fra loro, sia in ordine all'applicazione dello statuto, del regolamento e delle delibere consiliari, che in ordine all'adempimento degli obblighi di buon comportamento degli associati. Deve in ogni caso tentare la conciliazione delle controversie che gli sono sottoposte, udite anche separatamente, le parti interessate.
6. Ha funzioni di gestione, controllo e garanzia nelle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali; verifica i requisiti di eleggibilità dei candidati e provvede alla nomina degli scrutatori.
7. Il collegio dei probiviri rimane nel pieno possesso dei

suoi poteri durante l'espletamento delle elezioni per il suo rinnovo finché non sia insediato il collegio dei probiviri neo-eletto.

ARTICOLO 14

Collegio dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili - possono essere nominati dall'assemblea anche tra non associati.
2. Il collegio dei sindaci revisori, nella sua prima adunanza, elegge il suo presidente.
3. Esercita il controllo finanziario dell'amministrazione associativa, procede alla verifica della contabilità e della cassa, esamina i bilanci annuali ed accompagna con una relazione il bilancio consuntivo che il consiglio direttivo, alla chiusura di ciascun esercizio, sottopone all'assemblea degli associati.

ARTICOLO 15

Esercizio e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale entro il mese di marzo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea onde gli associati possano prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e/o gli eventuali lasciti ricevuti. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, da norme di legge.

ARTICOLO 16

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge,

vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 17

Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro.

NORMA TRANSITORIA

Sono associati fondatori anche coloro che, pur non avendo sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, vi aderiscano entro il termine di trenta (30) giorni dalla sua costituzione, versandone le relative quote associative.